



ALLEGATO "A" AL NUMERO 77648/33614 REPERTORIO

ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SIENA

STATUTO**MODIFICATO PER ADEGUAMENTO****AL CODICE DEL TERZO SETTORE****PREMESSA**

L'Arciconfraternita di Misericordia ed Istituzioni Riunite in Siena discende storicamente dalla Compagnia di Sant'Antonio Abate e secondo la tradizione trae le sue origini ideali dalla Congregazione dei Fratelli della Misericordia dei Poveri di Cristo (denominata anche Compagnia degli Oblati ed in seguito Casa Della Misericordia), istituita alla metà del XI-II secolo dal Beato Andrea Gallerani.

Eretta in Ente morale con Sovrano Rescritto del 29 marzo 1833 del Granduca di Toscana, venne riconosciuta come Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

A tale Ente facevano capo, con contabilità separata:

- il Camposanto Monumentale, costruito dall'Arciconfraternita fin dall'anno 1843 fuori dalla Porta Tufi - originariamente destinato alla tumulazione, col rito religioso, delle salme dei Confratelli - e di esclusiva proprietà della stessa;*

- le cosiddette "Istituzioni Riunite", aventi personalità giuridica autonoma, ovvero:*

- l'Asilo Puggelli Ciani per Convalescenti, destinato per lo più ai ricoverati dimessi dall'Ospedale S. Maria della Scala;*

- l'Asilo dei Vecchi impotenti al lavoro, impossibilitati a mantenersi da soli;*

- la Fondazione Marchini, deputata all'erogazione di borse di studio per studenti in agronomia.*

L'Arciconfraternita di Misericordia di Siena ha infine acquisito personalità giuridica di diritto privato con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana del 18 luglio 1995, n. 281.

Il Patrono dell'Arciconfraternita è Sant'Antonio Abate, festeggiato il 17 gennaio di ogni anno.

CAPO I**COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI DELL'ARCICONFRATERNITA****Articolo 1 - Denominazione, natura e sede**

1. L'Arciconfraternita di Misericordia ed Istituzioni Riunite in Siena, già costituita ed operante secondo l'evoluzione storica e normativa di cui in premessa, al fine di adeguarsi alla normativa che ha regolamentato il Terzo settore, assume il nome di "Arciconfraternita di Misericordia di Siena ODV", nel prosieguo semplicemente Misericordia o Arciconfraternita.

2. La Misericordia di Siena è una Organizzazione di volontariato, ha durata illimitata, non ha scopi di lucro, ha strutture democratiche e cariche sociali gratuite.

3. L'Arciconfraternita, che risiede nel territorio dell'Arcidiocesi di Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino, ha sede legale ed amministrativa in Siena, Via del Porrione n. 49.

4. Può avere anche sedi operative distaccate, sia nel Comune di Siena, sia in altri Comuni, come meglio precisato al successivo art. 37.

Articolo 2 - Principi ispiratori

1. La Misericordia ha avuto origine come istituzione su base volontaria avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle Comunità, contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano II.

2. Storicamente, sulla base di tali principi ispiratori, l'attività della Misericordia si è concretizzata nella beneficenza, nell'assistenza agli anziani, ai bisognosi ed ai carcerati, nelle onoranze ai defunti, negli interventi di pronto soccorso e nelle pubbliche calamità.

Articolo 3 - Elementi giuridici

1. La Misericordia di Siena è costituita in ottemperanza alle norme del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dei relativi Decreti di attuazione, nonché alle successive modificazioni e integrazioni.

2. La Misericordia è altresì, secondo l'Ordinamento canonico, Associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e dei canoni 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico, nonché alle successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 4 - Elementi distintivi e simbolici

1. Lo stemma dell'Arciconfraternita e la veste storica tradizionale traggono la loro origine dai primitivi elementi simbolici utilizzati dall'antica Casa della Misericordia. Per le caratteristiche esteriori di tali simboli, così come per le modalità di attribuzione della veste storica si fa rinvio a quanto in dettaglio disciplinato dal Regolamento Generale.

2. Per coloro che prestano i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere prevista una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulla quale l'Arciconfraternita appone, accanto ai propri elementi identificativi, le immagini coordinate e comuni a tutte le Confraternite di Misericordia.

Articolo 5 - Finalità e scopi

1. In ossequio ai principi ispiratori indicati al precedente art. 2 l'Arciconfraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono delle persone in

stato di bisogno e difficoltà, attuando nei propri settori

di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

2. L'Arciconfraternita persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore - ed in via preminente di quelle specificatamente indicate nel primo comma, lettere a), b), c), d), i), k), r), u) e y) - avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

3. In particolare l'Arciconfraternita può svolgere le seguenti attività:

a) assistere e sussidiare gli infermi poveri della città e le loro famiglie e i bisognosi, sia italiani che stranieri;

b) provvedere all'assistenza ed alla solidarietà nei confronti dei minori e degli anziani, degli ammalati e dei portatori di handicap, e comunque dei soggetti che, versando in situazione di disagio psicofisico o economico, rientrano nelle cosiddette «categorie deboli»; tale assistenza potrà avvenire sia a domicilio che nei luoghi di cura o di ricovero, ovvero realizzando in proprio strutture di accoglienza, diagnosi, cura e prevenzione, nonché convalescenza;

c) effettuare il trasporto sanitario, sia di emergenza che di urgenza, ed i trasporti sociali; inoltre, di concerto con le strutture sanitarie, organizzare e provvedere al trasporto degli organi e del sangue;

d) eseguire il trasporto e la sepoltura, nel proprio o in altri Cimiteri, dei defunti, compresi coloro che, per qualunque motivo, vengono tumulati senza il rito cattolico;

e) promuovere e sostenere la donazione del sangue e dei suoi derivati, nonché del midollo osseo mediante il Gruppo Donatori di sangue «Fratres»;

f) assistere i carcerati nelle varie forme e modalità consentite dalla legge;

g) partecipare attivamente - con propri mezzi, strutture e risorse umane - nel settore della protezione civile, in ambito sia nazionale che internazionale, e comunque intervenire nelle pubbliche calamità o nelle emergenze;

h) promuovere iniziative ed interventi nel settore ambientale e, in generale, negli ambiti similari nei quali si possa rivelare utile l'attività di volontariato;

i) promuovere e sostenere, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, attività dirette ad alleviare particolari stati di disagio morale e materiale delle persone, nonché allo scopo di prevenire e/o di fronteggiare i fenomeni dell'usura o del sovraindebitamento;

j) promuovere lo svolgimento di attività di addestramento, perfezionamento ed aggiornamento tecnico-operativo con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo

in conformità alle leggi nazionali e regionali in materia, avuto riguardo, ove necessario, alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

k) effettuare altresì la formazione, l'informazione e l'aggiornamento delle tecniche sanitarie, del soccorso, del trasporto, del primo intervento e dell'assistenza socio-sanitaria a favore di tutte le categorie di cittadini cui tale preparazione può rendersi utile e, in particolare, a favore di datori di lavoro e lavoratori, professionisti, universitari e studenti di ogni grado e scuola;

l) sviluppare, mediante opportuni e periodici incontri, la coscienza civica e cristiana degli Associati, promuovere ed organizzare eventi e manifestazioni di carattere religioso, con speciale riguardo a quelle di particolare rilevanza storica e tradizionale;

m) intraprendere attività e promuovere manifestazioni culturali, ricreative e sportive, ovvero di altro genere, comunque confacenti ai suoi fini istituzionali.

4. La Misericordia può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con successiva normativa statale o regionale. La loro individuazione potrà essere operata anche successivamente mediante deliberazione dell'Assemblea senza ulteriori modifiche statutarie.

Articolo 6 - Rapporti con altri Enti e con le Autorità Ecclesiastiche

1. Per il miglior perseguimento dei propri fini statutari, l'Arciconfraternita può intrattenere rapporti, anche convenzionali, con lo Stato, gli Enti locali ed altre strutture, sia pubbliche che private. In questo contesto l'Arciconfraternita può promuovere, partecipare o aderire a società - anche cooperative - associazioni, fondazioni, confederazioni ed organismi vari, a condizione che tali partecipazione o adesione siano compatibili con la sua ispirazione cristiana ed i suoi scopi istituzionali, ovvero risultino strumentali per il conseguimento di questi ultimi.

2. L'Arciconfraternita aderisce altresì alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, della quale è stata storicamente uno dei promotori, e della quale accetta gli Statuti, purché non in contrasto con la propria normativa interna. Tale adesione implica per tutti gli Associati dell'Arciconfraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

3. In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, l'Arciconfraternita mantiene i rapporti con l'Arcivescovo di Siena e con le altre Autorità Ecclesiastiche, anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Corret-

tore", nominato dal Magistrato, su proposta del Provveditore, con il compito di coordinare le iniziative a carattere religioso e i rapporti con le altre Congregazioni dell'Arcidiocesi.

Articolo 7 - Patrimonio e Risorse economiche

1. Il patrimonio della Misericordia, che viene utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

- a) riserve e fondi accantonati a valere sui risultati d'esercizio;
- b) beni mobili ed immobili di sua esclusiva proprietà e altri diritti reali a suo favore su proprietà altrui; in particolare, dei beni immobili fanno parte la Sede storica, il Camposanto Monumentale e il complesso di edifici che vanno sotto il nome di "Nuovo Asilo";
- c) eventuali fondi di dotazione o riserve costituite da eccedenze di bilancio.

2. L'Arciconfraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote associative;
 - b) contributi diversi di Associati e sostenitori, singoli privati od organizzazioni;
 - c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) entrate derivanti dalle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 nonché da quelle diverse di cui all'art. 5, comma 4 del presente Statuto;
 - g) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale vigente;
 - h) qualsiasi tipo di utile o rendita derivante dal patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia urbano che rustico;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo patrimoniale, comunque di origine compatibile con le finalità dell'Arciconfraternita.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA E PER L'ISCRIZIONE ALL'ARCICONFRATERNITA

Articolo 8 - Requisiti per l'iscrizione all'Arciconfraternita

1. Tutti gli iscritti all'Arciconfraternita sono tenuti a condividere le idealità morali e le iniziative caritative che sono la base identitaria ed istituzionale dell'Arciconfraternita stessa.

2. Per essere iscritti all'Arciconfraternita occorre accettare il suo Statuto, in particolare i principi ispiratori di cui al precedente Art. 2, ed i suoi Regolamenti interni, ave-

re una condotta integra soprattutto sotto il profilo della normativa penale e condividerne i principi morali e cristiani.

3. Gli Associati si impegnano a sostenere moralmente e materialmente i fini istituzionali dell'Arciconfraternita, e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

3. Il numero degli Associati è illimitato.

Articolo 9 - Ammissione degli Associati

1. L'ammissione all'Arciconfraternita avviene su domanda scritta dell'interessato da presentarsi al Provveditore, il quale si farà carico di presentarla al Magistrato perché decida sull'iscrizione secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, tenendo conto altresì dei requisiti dell'Art. 8 ed in accordo all'art. 23, comma 1 del D. Lg. 117/2017.

2. L'iscrizione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli Associati. L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato entro 60 gg. al richiedente, il quale può chiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione, che sull'istanza si pronunci il Magistrato, che delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prima convocazione.

3. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 11. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Articolo 10 - Diritti e doveri degli Associati

1. Gli Associati all'Arciconfraternita hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi dopo tre mesi dalla data di iscrizione nel libro degli Associati;
- b) essere eletti negli organi associativi dopo ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nel libro degli Associati e purché non sussistano i casi di incompatibilità di cui all'art. 34;
- c) esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede dell'Arciconfraternita;
- d) essere informati sulle attività della Misericordia e controllarne l'andamento;
- e) frequentare i locali della Misericordia;
- f) partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dalla Misericordia;
- g) concorrere all'elaborazione del programma di attività ed approvarne i contenuti;
- h) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;

i) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.

2. Gli Associati all'Arciconfraternita si devono impegnare a:

a) osservare il presente Statuto, il Regolamento Generale, nonché gli altri regolamenti e disposizioni emanate dagli organi dell'Arciconfraternita;

b) assolvere al pagamento della quota associativa nei modi e nei termini stabiliti;

c) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno della Misericordia che in ambito sociale;

d) tenere nei confronti di coloro che sono preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;

e) partecipare alle riunioni e collaborare, secondo le proprie disponibilità, alle iniziative dell'Arciconfraternita e a quelle promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o da altri Organismi, alle quali abbia aderito l'Arciconfraternita.

Articolo 11 - Perdita della qualità di Associato

1. La qualità di Associato all'Arciconfraternita si può perdere per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

2. Si perde per dimissioni qualora l'Associato presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere tale stato.

3. Si perde per decadenza ove rimanga moroso per un biennio nel pagamento della quota associativa.

4. Si perde per esclusione quando, nonostante il richiamo da parte degli organi preposti, l'Associato persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 10 comma 2 oppure quando abbia tenuto comportamenti che abbiano ingenerato danni materiali o morali di una certa gravità alla Misericordia.

5. La perdita della qualità di associato per dimissioni, per decadenza e per esclusione implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso l'Arciconfraternita.

6. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono deliberati dal Magistrato su proposta motivata del Provveditore.

7. Il provvedimento di decadenza potrà essere revocato dal Provveditore mentre il provvedimento di esclusione potrà essere revocato dal Magistrato, sempre su proposta del Provveditore, qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato; in tal caso l'interessato dovrà presentare al Provveditore, con le modalità di cui all'art. 9, una nuova domanda sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, l'eventuale accettazione. Una nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di esclusione.

8. I diritti di partecipazione alla Misericordia non sono

trasferibili o rivalutabili, e gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere alla Misericordia non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa, e le somme da essi versate a titolo di quote associative o ad altro titolo non sono in alcun caso rimborsabili.

Articolo 12 - Qualifiche degli Associati

1. Gli Associati costituiscono il corpo funzionale dell'Arciconfraternita, godono di tutti i diritti sociali, partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo ed acquisiscono diritto passivo di elezione dopo tre mesi dalla data di iscrizione nel libro degli Associati. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

2. Gli Associati che, oltre al pagamento della quota associativa, prestano, od hanno prestato, il loro servizio gratuito a favore della Misericordia sono detti "Confratelli" e "Consorelle", "Confratelli e Consorelle Emeriti", e rappresentano il corpo volontario dell'Istituzione.

3. Gli Associati che hanno maturato cinquanta anni di pagamento delle quote associative assumono il nome di Giubilati e saranno esonerati vita natural durante dalla corresponsione delle stesse, pur mantenendo inalterati tutti gli altri diritti e doveri.

Articolo 13 - I Volontari

1. Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto, e l'unico ringraziamento può sintetizzarsi solo con il tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale o simbolico.

2. L'Arciconfraternita iscrive in apposito registro i Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'attività del Volontario deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; la sua attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Arciconfraternita rimborsa al Volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

4. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, o autonomo o comunque retribuito da parte dell'Arciconfraternita.

5. L'Arciconfraternita può prevedere, in coerenza con lo Statuto, una apposita disciplina dei diritti e doveri dei Volontari nel Regolamento Generale.

Articolo 14 - Requisiti per l'iscrizione all'Arciconfraternita come Volontario

1. Per essere iscritti come Volontari all'Arciconfraternita

occorre dichiarare, sotto la propria responsabilità, di possedere, oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti in materia, i seguenti requisiti fondamentali:

- a) avere la maggiore età;
- b) essere incensurati e godere dei diritti civili;
- c) non essere iscritti ad associazioni aventi finalità difformi da quelle dell'Arciconfraternita o con essa conflittuali;
- d) non svolgere, comunque, attività in contrasto con i fini dell'Associazione.

2. L'Associato che richiede l'iscrizione nella categoria dei Volontari dovrà svolgere un periodo di aspirantato, nel corso del quale egli stesso potrà verificare l'intenzione di partecipare attivamente e con continuità alle opere di Misericordia. Al termine di tale periodo l'Associato, purché maggiorenni, diverrà un Confratello a tutti gli effetti, e la sua iscrizione in tale ruolo verrà ratificata dal Magistrato. Le norme che disciplinano l'aspirantato saranno riportate nel Regolamento Generale.

3. Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma 1) dell'articolo 9 o, nel caso in cui l'iscrizione ad altra Misericordia avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Provveditore dell'Arciconfraternita. Il Confratello, iscritto ad altra Misericordia ed ammesso all'Arciconfraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

Articolo 15 - Provvedimenti disciplinari

1. I Confratelli, oltre che alla perdita della qualità di Associato per le cause indicate al precedente art. 11, sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato.

2. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui al precedente comma è del Magistrato. Contro i suddetti provvedimenti l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri il quale decide, sentito l'interessato ed il Provveditore, con parere inappellabile.

CAPO III

DEI SOSTENITORI

Articolo 16 - I Sostenitori

1. Sono chiamati Sostenitori coloro che supportano l'Arciconfraternita spiritualmente o anche materialmente contribuendo

al suo sostentamento, ma non acquisiscono diritti di elettorato attivo e passivo.

2. In presenza di determinati requisiti o al verificarsi di determinate circostanze individuate dal Magistrato, quest'ultimo potrà attribuire al Sostenitore il titolo onorifico di Confratello Onorario o altri eventuali riconoscimenti che potranno essere deliberati dal Magistrato.

3. La categoria dei Sostenitori, che verranno iscritti in un apposito Registro tenuto e aggiornato a cura del Segretario dell'Arciconfraternita, potrà trovare una disciplina puntuale nel Regolamento Generale. In tale Registro saranno iscritti anche i lavoratori a titolo subordinato e coloro che prestano attività di collaborazione coordinata e continuativa, o che svolgono attività diverse comunque retribuite, nell'Arciconfraternita e mantengono i diritti eventualmente maturati per i periodi di servizio attivo svolti precedentemente all'assunzione.

CAPO IV

ORGANI DELL'ARCICONFRATERNITA

Articolo 17 - Gli Organi

1. Sono Organi dell'Arciconfraternita:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio Generale
- c) Il Magistrato
- d) Il Provveditore
- e) Il Collegio dei Proviviri
- f) L'Organo di Controllo e di Revisione legale.

A) - L'ASSEMBLEA

Articolo 18 - Composizione

1. L'Assemblea è sovrana; è composta da tutti gli iscritti nel libro degli Associati ed è presieduta dal Provveditore o, in sua assenza, dal Vicario, e, in mancanza anche di questo, dal componente del Magistrato più anziano per elezione o, a parità di elezione, dal più anziano di età.

2. All'Assemblea partecipano di diritto i componenti del Magistrato, del Consiglio Generale, del Collegio dei Proviviri e dell'Organo di Controllo ed il Correttore.

3. Svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea il Segretario dell'Arciconfraternita; in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario viene nominato tra i presenti in apertura di Assemblea.

Articolo 19 - Attribuzioni

1. In via ordinaria, l'Assemblea si riunisce ogni anno entro il mese di Aprile, sia per l'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo, che come Corpo Elettorale, per l'elezione dei componenti gli organi amministrativi e di controllo.

2. In particolare, l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) approvare il Bilancio consuntivo, il Bilancio preventivo e il Bilancio sociale;

b) eleggere, alle relative scadenze, e revocare il Provveditore e gli altri membri del Magistrato, nonché i componenti ordinari del Consiglio Generale, ed i membri del Collegio dei Proviviri;

c) eleggere e revocare il Presidente ed i componenti dell'Organo di Controllo, nominare e revocare i componenti straordinari del Consiglio Generale, e, se necessario, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

d) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Provveditore, di concerto con il Magistrato, adottando, ove necessario, le relative deliberazioni;

e) deliberare, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 6 del presente Statuto, sull'affiliazione o partecipazione dell'Arciconfraternita ad associazioni, fondazioni, confederazioni, società ed organismi similari;

f) deliberare, su proposta del Magistrato, la costituzione o soppressione di fondazioni o associazioni senza scopo di lucro che perseguono statutariamente le opere di carità indicate nell'articolo 5 del presente Statuto;

g) deliberare sulla costituzione di Sezioni territoriali e di Distaccamenti ed approvarne i relativi regolamenti interni, nonché la loro incorporazione, fusione e scioglimento;

h) approvare il Regolamento Generale predisposto dal Magistrato.

3. In via straordinaria l'Assemblea si riunisce:

a) quando il Provveditore o il Magistrato ne ravvisino la necessità;

b) quando ne facciano richiesta scritta e motivata al Magistrato, il Collegio dei Proviviri, l'Organo di Controllo, o almeno un decimo dei componenti l'Assemblea stessa;

c) quando, ricorrendo gravi e motivate ragioni per cui chi di competenza non sia in grado di procedere alla convocazione, vi sia l'iniziativa, nell'ordine, del Collegio dei Proviviri, dell'Organo di Controllo, ovvero di almeno un decimo dei componenti l'Assemblea stessa.

4. In via straordinaria l'Assemblea delibera, eventualmente sentito il parere del Consiglio Generale:

a) sulle modifiche dello Statuto proposte dal Magistrato o dal Collegio dei Proviviri;

b) sulle norme che regolano il proprio funzionamento, nonché su quelle relative al Corpo Elettorale ed alle elezioni degli organi di amministrazione e di controllo;

c) sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e sulla promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;

d) sullo scioglimento e liquidazione dell'Arciconfraternita, ovvero sulla fusione, scissione o incorporazione della medesima con (o in) altre associazioni, nei casi previsti da-

gli articoli 43, 44 e 45 del presente Statuto;

e) su qualsiasi altra materia attinente alla gestione dell'Arciconfraternita sottoposta al suo esame dal Magistrato,

Articolo 20 - Convocazione

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Provveditore ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicario; in via eccezionale, è convocata, nell'ordine, dagli organi previsti al comma 4 lettera c) dell'articolo 19 del presente Statuto.

2. La convocazione avviene tramite avviso affisso nei locali dell'Arciconfraternita, e delle sue sedi periferiche, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. In tale avviso devono essere contenuti il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Della convocazione dell'Assemblea deve essere data idonea pubblicità, anche tramite posta ordinaria o telematica e, se possibile, a mezzo stampa. La seconda convocazione potrà essere fatta anche nello stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

3. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata con le modalità previste per l'Assemblea ordinaria; nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c) dell'articolo 19 del presente Statuto, la convocazione deve avvenire entro un mese rispettivamente dalla data in cui è pervenuta la richiesta, ovvero dalla manifestazione scritta dell'iniziativa assunta dagli organi previsti in quella norma.

4. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Provveditore - o da chi la presiede in sua vece - e dal Segretario, e sono inseriti nell'apposito libro delle adunanze.

Articolo 21 - Validità delle costituzioni e delle deliberazioni

1. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno un decimo degli Associati; in seconda convocazione, invece, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempre che essi siano almeno il doppio dei componenti in carica del Consiglio Generale.

2. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni avente diritto potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta ad altro partecipante il quale, oltre al proprio voto, potrà essere portatore di una sola delega.

3. L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti, compresi quelli per delega, salve le maggioranze qualificate previste dagli articoli 41, 43 e 44 del presente Statuto. Gli astenuti si computano fra i votanti; in caso di parità, il voto di chi presiede l'Assemblea vale il doppio.

4. Il Provveditore, i componenti il Magistrato ed i Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che li riguardano direttamente, o che investono la loro responsabi-

lità.

5. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei membri degli organi dell'Arciconfraternita la votazione avviene a scrutinio segreto. La votazione a scrutinio segreto può avvenire anche in ogni altro caso in cui il Provveditore, o chi presiede l'Assemblea, lo ritenga opportuno.

B) - IL CONSIGLIO GENERALE

Articolo 22 - Composizione

1. Il Consiglio Generale è un organo di carattere consultivo ed è composto complessivamente di trentadue Consiglieri, di cui ventiquattro ordinari ed otto straordinari. Questi ultimi possono essere investiti di incarichi particolari disciplinati dal Regolamento Generale.

2. I Consiglieri ordinari sono eletti fra gli Associati dall'Assemblea ordinaria; i Consiglieri straordinari, anch'essi appartenenti agli Associati, sono nominati dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Provveditore; gli uni e gli altri durano in carica tre anni e possono essere rieletti o rinominati; decadono qualora siano assenti ingiustificati per almeno tre adunanze consecutive e non vengono sostituiti fino alla tornata elettorale più prossima.

3. Il Consiglio Generale è presieduto dal Provveditore ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vicario; in mancanza di quest'ultimo, dal componente del Magistrato più anziano per elezione o, a parità di elezione, dal più anziano di età.

4. Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano di diritto i componenti il Magistrato e devono essere invitati ad assistere i componenti il Collegio dei Probiviri, quelli dell'Organo di Controllo e, con diritto di voto consultivo, l'Ispettore ai Servizi e il Correttore.

5. Segretario del Consiglio Generale è il Segretario dell'Arciconfraternita; in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario viene nominato in apertura del Consiglio medesimo.

Articolo 23 - Attribuzioni

1. Al Consiglio Generale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche al presente Statuto, nonché quelle regolamentari su proposta del Magistrato;

b) presentare all'Assemblea il Bilancio Consuntivo, il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Sociale predisposti dal Magistrato;

c) valutare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Magistrato, volte anche all'individuazione delle opere di carità da porre in atto secondo le finalità dell'Arciconfraternita;

d) esprimere il proprio parere:

a. sulla finalità delle spese di carattere straordinario indicate dal Magistrato nell'ambito della programmazione economico-finanziaria annuale, nonché sull'effettiva destinazione

alla loro realizzazione dei fondi ricevuti da soggetti privati o pubblici per particolari scopi;

b. nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 6 del presente Statuto, sull'affiliazione o partecipazione dell'Arciconfraternita ad associazioni, fondazioni, confederazioni, società ed organismi similari;

c. sulla costituzione o soppressione di fondazioni o associazioni senza scopo di lucro, che perseguono statutariamente le opere di carità indicate nell'articolo 5 del presente Statuto, su proposta del Magistrato;

d. sulla costituzione di Sezioni territoriali e di Distaccamenti nonché sulla loro incorporazione, fusione e scioglimento;

e) proporre all'Assemblea di annullare o sospendere le deliberazioni del Magistrato, su istanza del Collegio dei Probi-viri o dell'Organo di Controllo;

f) indicare all'Assemblea la rosa dei nominativi proposti per la Commissione elettorale secondo i dettami del Regolamento Generale.

g) esaminare qualsiasi altra questione sottoposta alla sua attenzione dal Magistrato, dal Collegio dei Probi-viri, dall'Organo di Controllo, o da almeno cinque Consiglieri ordinari.

Articolo 24 - Convocazione e riunioni

1. Il Consiglio Generale è convocato dal Provveditore ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vicario; in mancanza di questi, dal membro del Magistrato più anziano per elezione o, a parità di elezione, dal più anziano di età.

2. La convocazione deve essere effettuata con comunicazione scritta, contenente il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Tale comunicazione deve essere inviata, anche in via telematica, almeno dieci giorni prima della data fissata. La seconda convocazione può essere indetta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

3. Il Consiglio Generale è regolarmente costituito quando interviene un numero di consiglieri almeno il doppio dei membri del Magistrato;

4. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Gli astenuti si computano fra i votanti; in caso di parità, il voto di chi presiede il Consiglio Generale vale il doppio.

5. Il Consiglio Generale può riunirsi in qualunque momento:

a) su richiesta del Provveditore o di almeno tre Conservatori;

b) su richiesta, scritta e motivata, avanzata al Provveditore, dal Collegio dei Probi-viri o dall'Organo di Controllo;

c) su richiesta scritta e motivata avanzata al Provveditore da almeno cinque Consiglieri ordinari.

6. I verbali del Consiglio Generale devono essere sottoscrit-

ti da chi lo presiede e dal Segretario, ed essere inseriti nell'apposito libro.

C) - IL MAGISTRATO

Articolo 25 - Composizione

1. L'amministrazione, la direzione e la soprintendenza generale dell'Arciconfraternita, delle sue articolazioni operative e funzioni sono affidate al Magistrato, composto dal Provveditore e da otto Conservatori.

2. Il Magistrato è presieduto dal Provveditore ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vicario, e, in mancanza di quest'ultimo, dal Conservatore più anziano per elezione o, a parità di elezione, dal più anziano di età.

3. Alle riunioni del Magistrato devono essere invitati, con diritto di voto consultivo, il Correttore, i componenti del Collegio dei Probiviri e quelli dell'Organo di Controllo.

4. I componenti che per cinque riunioni consecutive risultano assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e saranno sostituiti al primo turno utile di votazione.

5. Svolge le funzioni di Segretario del Magistrato il Segretario dell'Arciconfraternita; in caso di sua assenza o impedimento, il Magistrato nomina come Segretario in apertura di seduta uno dei Conservatori.

Articolo 26 - Il Vicario

1. Nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni il Magistrato elegge al proprio interno, su proposta del Provveditore, un Vicario scelto fra i Conservatori in carica, ma esclusi quelli eletti nell'ultimo turno di votazioni che compiono il primo mandato; il Vicario resta in carica un anno ed il suo incarico è rinnovabile.

2. Il Vicario collabora con il Provveditore, e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento; egli opera inoltre in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 27 - I Conservatori

1. I Conservatori - compreso il Vicario - esercitano collettivamente le attribuzioni del Magistrato, ed individualmente disimpegnano gli incarichi che, su proposta del Provveditore, vengono loro affidati; nello svolgimento dei loro compiti essi devono mantenere sempre il più ampio spirito di collaborazione con il Provveditore, il Vicario e gli altri membri del Magistrato.

2. I Conservatori soprintendono alla direzione, al coordinamento ed alla gestione di uno o più dei settori sottoelencati in via puramente indicativa:

- opere di carità;
- servizi logistici;
- organizzazione;
- amministrazione economica;
- attività sanitaria;

- patrimonio mobiliare ed immobiliare urbano ed agrario;

- Camposanto Monumentale;
- Casa di Riposo e di Accoglienza;
- Sezioni territoriali e Distaccamenti;
- Gruppi operativi;
- ogni altro ambito di volta in volta individuato dal Magistrato al fine di perseguire fattivamente gli scopi istituzionali dell'Arciconfraternita.

3. Ai sensi dell'art. 18 c.c., i componenti del Magistrato sono responsabili verso l'Arciconfraternita secondo le norme sul mandato (artt. 1710 e ss. c.c.) e non possono impegnare l'Arciconfraternita oltre i limiti di spesa previsti in sede di programmazione annuale approvati dall'Assemblea e dei limiti di autonomia loro delegati dal Magistrato.

Articolo 28 - Attribuzioni

1. Il Magistrato è l'organo di governo dell'Arciconfraternita - eletto dall'Assemblea - che delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea stessa.

2. In particolare il Magistrato:

a) provvede, nella prima riunione dopo le elezioni, su proposta del Provveditore, alla nomina del Vicario e attribuisce gli incarichi ai Conservatori ed ai Consiglieri straordinari, una volta che questi ultimi siano stati nominati dall'Assemblea;

b) delibera l'ammissione degli Associati Volontari e assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza; attribuisce il titolo onorifico di Confratello onorario, ai sensi dell'articolo 16 del presente Statuto; determina l'ammontare delle quote associative che devono essere versate annualmente all'Arciconfraternita;

c) redige le norme di attuazione del presente Statuto ed il Regolamento Generale da presentare all'Assemblea per l'approvazione, ed emana i regolamenti organizzativi necessari al buon funzionamento dell'Arciconfraternita;

d) provvede all'amministrazione dell'Arciconfraternita, ivi compresi l'attribuzione di deleghe, l'acquisto, la vendita o la permuta di beni mobili e di automezzi, assicurandosi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né le carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita dell'Arciconfraternita;

e) delibera sull'acquisto e sulla cessione dei beni immobili e relativi diritti, sull'accettazione di eredità, di donazioni e di legati;

f) delibera sulla stipula di mutui e sulla assunzione di altri impegni finanziari; sulla costituzione di passività ipotecarie o pignoratorie;

g) delibera sulle norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con

quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi

provvedimenti; provvede alla predisposizione del regolamento per la determinazione della pianta organica, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

h) predispone i Bilanci preventivi e consuntivi, nonché il Bilancio sociale, da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di sua competenza; provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità dell'Arciconfraternita, all'interno della più generale programmazione finanziaria annuale;

i) sottopone all'Assemblea le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie previste al successivo Capo VII del presente Statuto;

j) autorizza il Provveditore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'Arciconfraternita;

k) delibera sulla costituzione, fusione o scioglimento dei Gruppi operativi e ne approva i relativi regolamenti interni, nonché le loro successive modificazioni;

l) ratifica la nomina dei Rappresentanti delle Sezioni e dei Referenti dei Distaccamenti e dei Gruppi operativi; sospende o rimuove i suddetti responsabili da tali incarichi quando ciò si ritenga necessario per il regolare andamento dei singoli servizi;

m) ratifica le spese delle Sezioni territoriali e dei Conservatori nei limiti dell'importo prestabilito;

n) annulla o revoca le decisioni delle Sezioni territoriali e dei Gruppi operativi non conformi ai principi statutari o alle norme del Regolamento Generale;

o) nomina i rappresentanti dell'Arciconfraternita negli organi direttivi e di controllo di società, enti ed altri organismi ai quali l'Arciconfraternita partecipa in qualsiasi forma;

p) nomina i componenti del Seggio elettorale, conferendo ad uno di loro la carica di Presidente;

q) stabilisce l'ammontare delle rette a carico degli ospiti della Casa di Riposo, e delle tariffe relative alle prestazioni di servizi sanitari, ai servizi funebri ed all'attività cimiteriale;

r) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti all'Arciconfraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

s) cura l'osservanza dello spirito religioso della Misericordia nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli la cui la direzione e coordinamento sono affidati al Correttore;

t) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli

artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti non di sua compe-

tenza che reputa necessari nell'interesse della Misericordia, salva la ratifica alla prima riunione dell'Assemblea;

u) adempie ad ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificamente ad altri organi dell'Arciconfraternita;

v) tiene, oltre al libro delle proprie deliberazioni, il libro degli Associati e il registro dei Volontari e conserva il libro delle deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea.

w) approva la nomina dell'Ispettore, su proposta del Provveditore; il ruolo e i compiti della funzione sono oggetto del Regolamento Generale.

Articolo 29 - Convocazione e riunioni

1. Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Provveditore lo ritenga necessario, o qualora sia presentata domanda formale al Provveditore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

2. In via eccezionale il Magistrato può essere convocato, con richieste scritte e motivate, anche dal Collegio dei Probiviri, dall'Organo di Controllo o, in mancanza di questi, dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

3. L'invito all'adunanza è comunicato dal Provveditore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata; dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai Conservatori. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Nel caso in cui uno o più membri siano impossibilitati a garantire la presenza fisica, l'adunanza potrà essere seguita telematicamente purchè sia convocata in un luogo fisico e siano fisicamente presenti almeno il Provveditore e il Segretario.

4. Alle riunioni del Magistrato devono essere invitati, con diritto di voto consultivo, i componenti del Collegio dei Probiviri e quelli dell'Organo di Controllo e il Correttore; quando si reputi opportuno, possono presenziare i Rappresentanti delle Sezioni territoriali, i Referenti dei Distaccamenti e dei Gruppi operativi, nonché i Confratelli che rivestano incarichi speciali ovvero abbiano particolare esperienza professionale.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Provveditore o di chi presiede il Magistrato. Le deliberazioni concernenti membri del Magistrato sono adottate a scrutinio segreto.

6. I verbali del Magistrato devono essere sottoscritti da chi lo presiede e dal Segretario, ed essere trascritti nell'apposito libro.

D) - IL PROVVEDITORE

Articolo 30 - Il Provveditore

1. Il Provveditore è eletto direttamente dall'Assemblea, dirige e sorveglia le varie attività dell'Arciconfraternita e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

2. In linea generale egli vigila affinché vengano tutelate le ragioni, gli interessi e le prerogative dell'Arciconfraternita, e veglia sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti interni.

3. In particolare il Provveditore:

a) indice le riunioni del Magistrato e convoca il Consiglio Generale e l'Assemblea, assumendo in tutti e tre i consessi la presidenza;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Magistrato e dell'Assemblea, personalmente ovvero per delega, ma sempre nei limiti stabiliti dalle suddette deliberazioni;

c) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, e provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti o dei Volontari, salvo la ratifica dei competenti organi dell'Arciconfraternita nella prima riunione successiva al provvedimento.

d) propone all'approvazione del Magistrato la nomina del Vicario ed il conferimento allo stesso ed ai Conservatori dei relativi incarichi nonché la nomina dell'Ispettore e dei Volontari atti a ricoprire incarichi particolari e, ove del caso, la loro sospensione o rimozione;

e) propone all'Assemblea la nomina degli otto Consiglieri Straordinari indicandone, ove del caso, gli incarichi da attribuire loro.

4. L'incarico di Provveditore è incompatibile con rapporti di lavoro con la Confederazione e le Misericordie in generale, e loro articolazioni a qualsiasi livello.

E) - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 31 - Composizione

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra gli Associati, che si sono contraddistinti per la loro dedizione all'Arciconfraternita.

2. I membri del Collegio dei Probiviri non possono essere eletti contemporaneamente in altri organi amministrativi o di controllo dell'Arciconfraternita, od assumere qualsiasi altra carica all'interno della stessa.

3. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta vi sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la redazione del verbale annuale. I componenti il Collegio partecipano di diritto all'Assemblea e devono essere sempre invitati alle riunioni del Magistrato e del Consiglio Generale.

Articolo 32 - Attribuzioni

1. Al Collegio dei Proviviri sono attribuite le seguenti funzioni:

a) esprime il suo parere, obbligatorio e motivato, sulle proposte di modifica delle norme statutarie e regolamentari dell'Arciconfraternita, nonché sui regolamenti particolari delle Sezioni territoriali e dei Gruppi operativi e sulle loro modificazioni;

b) interpreta, in caso di divergenze, le norme statutarie e regolamentari;

c) in caso di contestazione, valuta i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 34 del presente Statuto o la compatibilità con altre cariche ricoperte dai candidati in altri enti o associazioni, pubblici o privati;

d) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei loro confronti; sui reclami relativi al Ruolo del Corpo Elettorale; sui ricorsi presentati contro l'annullamento o revoca delle decisioni prese dagli organi interni delle articolazioni operative (sezioni, gruppi, ecc.);

e) richiede, qualora ne ravvisi la necessità, la convocazione del Magistrato con comunicazione scritta e motivata - ai sensi dell'articolo 29 del presente Statuto - ovvero, attraverso il Magistrato o il Provveditore, dell'Assemblea o del Consiglio Generale, rispettivamente ai sensi degli articoli 19, 20 e 24 del presente Statuto;

f) sostituisce eccezionalmente e temporaneamente il Magistrato, qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito a funzionare, fino alle elezioni, che dovranno tenersi entro sessanta giorni decorrenti dalla data di inizio della vacatio. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere ai provvedimenti previsti all'articolo 42 del presente Statuto.

2. Il Collegio stabilisce le regole procedurali affinché sia assicurato e garantito il contraddittorio, decide in via equitativa con pronunce motivate e inappellabili.

3. Il Collegio tiene il libro delle proprie adunanze ed i verbali delle riunioni devono essere firmati da tutti i presenti.

F) - ORGANI DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Articolo 33 - Composizione e attribuzioni

1. Ricorrendo i requisiti previsti dall'art. 30, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6 e 7, dello stesso decreto.

2. L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, ai quali si applica l'articolo 2399 del codice civile. Almeno il Presidente dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c..

3. Si riunisce almeno trimestralmente per l'espletamento di tutte le proprie funzioni in adempimento dell'obbligo di legge ed obbligatoriamente per l'esame del bilancio annuale; tiene il libro delle proprie adunanze ed i verbali delle riunioni devono essere firmati da tutti i presenti.

4. Opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri; i componenti che per tre riunioni consecutive risultino assenti, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

5. I suoi membri partecipano di diritto all'Assemblea e devono essere invitati alle riunioni del Magistrato e del Consiglio Generale.

6. Nei casi e con le modalità previsti dal presente Statuto, l'Organo di Controllo può chiedere la convocazione dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Magistrato, ai sensi degli articoli 19, 20, 24 e 29 del presente Statuto.

7. Ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 31 del D. Lgs. 2017, n. 117, l'Assemblea procederà alla nomina di un Revisore legale dei conti, ove tale funzione non venga svolta dall'Organo di Controllo, che in tal caso dovrà essere interamente costituito da revisori iscritti nell'apposito registro.

CAPO V

NORME COMUNI AGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 34 - Eleggibilità, durata degli incarichi e loro decadenza

1. Possono ricoprire cariche elettive negli organi dell'Arciconfraternita coloro che, alla data delle elezioni, hanno un'anzianità di iscrizione nel libro degli Associati di almeno tre mesi e risultano in regola con i pagamenti delle quote.

2. Non possono essere eletti coloro che rivestono la qualifica di dipendenti o collaboratori comunque remunerati e gli Associati che rivestono cariche esterne, pubbliche o private, in conflitto di interesse con l'Arciconfraternita e comunque incompatibili con il ruolo di membro di un organo della stessa. La valutazione del conflitto d'interessi o dell'incompatibilità spetta alla Commissione Elettorale e, in caso di contestazioni, al Collegio dei Probiviri.

3. Le norme di funzionamento della Commissione elettorale, le modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle elezioni sono disciplinate dal Regolamento Generale.

4. Tutti gli incarichi negli organi elettivi dell'Arciconfraternita hanno la durata di un triennio e non sono cumulabili nello stesso periodo: quelli di cui al Magistrato ed al Consiglio Generale, relativamente ai Consiglieri Ordinari, si rinnovano per un terzo ogni anno. Gli incarichi relativi al Collegio dei Probiviri e all'Organo di Controllo vengono rinnovati ogni tre anni per intero. Tutte le cariche triennali

negli organi elettivi dell'Arciconfraternita scadono il trenta aprile di ogni anno. Il periodo durante il quale vengono ricoperti i predetti incarichi è valutato, a tutti gli effetti, come servizio attivo volontario.

5. Il Provveditore ha la durata massima di tre mandati consecutivi. Tutti gli altri componenti degli organi amministrativi e di controllo hanno la durata massima di due mandati consecutivi. Alla scadenza dell'ultimo mandato tutti devono avere una vacanza di almeno un anno.

6. Nel caso in cui in un organo amministrativo vengano a mancare, per una causa definitiva, uno o più componenti, questi non vengono sostituiti fino alla tornata elettorale più prossima; trattandosi di un Conservatore, gli eventuali incarichi specifici ad esso affidati verranno attribuiti ad altro membro del Magistrato. Ove la suddetta mancanza definitiva non consenta all'organo di raggiungere il numero legale prescritto, si deve procedere alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per indire nuove elezioni, ai sensi dell'articolo 19 del presente Statuto, ovvero dell'Assemblea straordinaria, ove si avverino le situazioni di cui all'articolo 42 del presente Statuto.

7. Qualora nel Collegio del Proviviri o nell'Organo di Controllo si verifichi la definitiva assenza di un componente effettivo, questi viene sostituito dal membro supplente più anziano d'età; in caso di mancanza del Presidente dell'Organo di Controllo questi sarà sostituito da un membro iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Articolo 35 - Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche ricoperte da Associati sono onorifiche e gratuite, in quanto assunte per dovere cristiano, civile e morale, in coerenza con i principi del volontariato sui quali si basa lo spirito dell'Arciconfraternita, ad eccezione del ruolo di Presidente dell'Organo di Controllo e, dove necessario, del Revisore Legale. È fatto salvo il rimborso delle eventuali spese documentate.

2. Coloro che ricoprono incarichi o svolgono attività presso altri enti, associazioni, istituzioni, fondazioni o similari per conto ed in rappresentanza dell'Arciconfraternita e che percepiscono, in relazione a tali uffici, onorari o compensi di qualunque genere, sono tenuti, in ossequio al principio della gratuità, a riversare di loro iniziativa all'Arciconfraternita i suddetti compensi, al netto degli oneri fiscali e contributivi nonché dei rimborsi delle spese documentate.

CAPO VI

ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E CULTO

Articolo 36 - Struttura operativa dell'Arciconfraternita

1. La Misericordia, per il conseguimento delle proprie finalità, è strutturata su due ambiti di carattere operativo:

a) un'area organizzativa che garantisce il funzionamento delle articolazioni operative, anche decentrate, dei mezzi e

degli strumenti a disposizione, comprese le risorse umane;

b) un'area amministrativa, che provvede a tutti gli adempimenti di natura economica, finanziaria, fiscale, gestionale e burocratica necessari per il corretto andamento dell'Arciconfraternita.

2. Le mansioni relative ai suddetti ambiti operativi vengono svolte, in modo sinergico, da risorse umane dipendenti o volontarie affinché l'Arciconfraternita possa realizzare proficuamente i propri fini istituzionali.

3. Il personale dipendente, tra cui il Segretario che ne è altresì il responsabile, è assunto esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Arciconfraternita, ovvero per qualificare o specializzare in maniera stabile l'attività da essa svolta. I doveri ed i diritti del personale dipendente, così come il numero, i requisiti, le modalità di assunzione e lo stato giuridico, che sono disciplinati in via primaria dalle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia, possono formare oggetto di appositi regolamenti e ordini di servizio a carattere interno.

4. L'attività del volontariato è soggetta alle specifiche leggi in materia; essa è posta sotto la direzione ed il coordinamento di uno o più Conservatori a ciò deputati.

5. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dagli articoli successivi, la struttura operativa come sopra delineata potrà formare oggetto di apposita normativa all'interno del Regolamento Generale o di regolamenti particolari.

Articolo 37 - Sezioni territoriali, Distaccamenti e Gruppi operativi

1. Pur nel rispetto della propria unicità istituzionale la Misericordia di Siena, per un migliore espletamento delle proprie attività, può avvalersi anche di Sezioni territoriali, Distaccamenti e Gruppi operativi, che opereranno attraverso specifiche norme di attuazione e funzionamento inserite nel Regolamento Generale e approvate dai competenti Organi dell'Arciconfraternita.

Articolo 38 - Il Segretario

1. Il Segretario dell'Arciconfraternita soprintende alla funzionalità e all'organizzazione di tutti gli uffici amministrativi ed è il responsabile del personale dipendente. Egli riferisce direttamente al Provveditore; firma gli atti ed i documenti previsti dallo Statuto e dal Regolamento Generale.

2. In particolare, il Segretario vigila sulla legittimità e sulla regolarità delle convocazioni e sul numero legale degli organi collegiali; svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea, del Consiglio Generale, del Magistrato e delle Commissioni comunque istituite ed operanti e ne redige i relativi verbali; è responsabile della regolarità e della conservazione dei predetti verbali.

3. E' responsabile altresì della tenuta e dell'aggiornamento dei registri degli Associati, dei Volontari e dei Sostenito-

ri, nonché dell'annuale aggiornamento del Corpo Elettorale, ricevendo gli eventuali reclami per il loro inoltro al Collegio dei Probiviri.

4. In caso di assenza o impedimento, il Segretario può essere sostituito, su indicazione del Provveditore, dal Vicario o da uno degli altri Conservatori in carica, che ne assume a tutti gli effetti, ma gratuitamente, le relative funzioni.

Articolo 39 - Il Correttore

1. La funzione di Correttore ed assistente spirituale dell'Arciconfraternita è svolta da un Sacerdote incaricato, su proposta del Magistrato, dall'Arcivescovo di Siena pro tempore. Il Correttore rappresenta l'autorità ecclesiastica per le materie spirituali, religiose e di culto: cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Arciconfraternita e la preparazione spirituale dei Confratelli, anche attraverso appositi corsi di formazione.

2. Il Correttore partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Magistrato; l'efficacia degli atti concernenti aspetti religiosi, le attività di culto ed il progetto di formazione cristiana è subordinata alla specifica approvazione del Correttore.

3. Il Correttore cura e provvede l'ufficiatura nell'Oratorio della Sede - dedicato a Sant'Antonio Abate ed alla Madonna della Stella - nella cappella del Camposanto Monumentale e in quella della Casa di Riposo.

Articolo 40 - Bilancio ed utili

1. L'Arciconfraternita deve redigere il Bilancio di esercizio annuale di cui all'articolo 13, comma 1., del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, nonché il Bilancio sociale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Entrambi sono predisposti dal Magistrato e presentati all'Assemblea per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono; entrambi saranno poi depositati presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. Il Magistrato documenta nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5 comma 4) del presente Statuto.

2. Il Bilancio di esercizio deve essere consegnato all'Organo di Controllo almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

3. Il Bilancio stesso deve restare depositato presso la Segreteria dell'Arciconfraternita durante i sette giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli Associati aventi diritto al voto possano prenderne visione.

4. Entro lo stesso termine previsto dal primo comma deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

5. L'Arciconfraternita non potrà distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e ri-

serve comunque denominate ad Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 41 - Modifiche statutarie e regolamentari

1. Le modifiche del presente Statuto e delle norme del Regolamento Generale sono proposte all'Assemblea dal Magistrato, previo parere del Consiglio Generale, ai sensi del comma 2, punto i) dell'art. 28 del presente Statuto. Tali modifiche sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, convocata secondo le modalità di cui all'articolo 20 del presente Statuto, e legalmente costituita se sono presenti - anche per delega, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del presente Statuto - almeno la metà più uno degli aventi diritto, in prima convocazione, ed almeno un numero di Associati pari a quattro volte il numero dei membri del Consiglio Generale in seconda convocazione.

2. Le relative deliberazioni sono validamente assunte con voto favorevole dei due terzi dei presenti, comprese le deleghe.

3. Non possono essere oggetto di riforma o modifica, da parte dell'Assemblea, le norme che definiscono l'irrinunciabile fisionomia giuridica e morale dell'Arciconfraternita.

Articolo 42 - Provvedimenti in caso di non funzionalità dell'Arciconfraternita

1. In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali da rendere impossibile il normale funzionamento dell'Arciconfraternita e lo svolgimento regolare delle sue attività, il Provveditore, o chi ne fa le veci, convoca l'Assemblea straordinaria per informarla della situazione ed eventualmente deliberare gli interventi ritenuti necessari per la normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi, , informandone al contempo la Federazione Regionale e la Confederazione Nazionale.

2. L'Assemblea straordinaria, verificate le condizioni di eccezionalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, ed accertata altresì l'impossibilità di eleggere nuovi organi sociali, nomina un Commissario straordinario. Tale Commissario provvede al compimento degli atti urgenti di ordinaria amministrazione e ad indire nuove elezioni degli organi amministrativi; egli non può comunque rimanere in carica per più di dodici mesi.

3. Qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti all'art. 32 comma 1 lettera f), il Provveditore dell'Arciconfraternita, o chi ne fa le veci, segnala alla Federazione Regionale e alla Confederazione Nazionale delle Misericordie

d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un numero di Associati, incluse le deleghe, pari al quintuplo dei componenti ordinari del Consiglio Generale.

4. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità del funzionamento ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina, auspicabilmente di concerto con la Federazione Regionale e l'Autorità Ecclesiastica competente per il territorio, il Commissario straordinario di cui al comma 2, il quale provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per la ricostituzione degli organi sociali.

5. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti comunque impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti, inclusa l'Autorità Ecclesiastica.

Articolo 43 - Trasformazioni, fusioni e incorporazioni

1. La fusione o l'incorporazione dell'Arciconfraternita con, ovvero, in altre Confraternite o Associazioni aventi finalità analoghe deve essere deliberata con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 41 del presente Statuto.

2. L'Assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione della Misericordia, con il preventivo parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42-bis, c.c..

Articolo 44 - Scioglimento dell'Arciconfraternita

1. L'Arciconfraternita può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, esclusivamente nel caso in cui si verificano circostanze eccezionali di assoluta ed irreversibile impossibilità del suo funzionamento.

2. L'Arciconfraternita non potrà comunque essere sciolta per delibera assembleare fino a quando rimanga un numero di Confratelli tale da consentire lo svolgimento, anche parziale, delle opere di carità e di assistenza.

3. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Provveditore o dal Commissario in accordo alle modalità previste dall'articolo 21 del Codice Civile.

4. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Associati di cui all'art. 21 del Codice Civile, e del voto

favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

5. Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Federazione Regionale e alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un proprio delegato per esprimere il suo parere nonché per aiutare nella risoluzione delle difficoltà dell'Arciconfraternita.

Articolo 45 - Liquidazione e devoluzione dei beni

1. Con la deliberazione di scioglimento, l'Assemblea straordinaria nomina tre liquidatori scelti preferibilmente fra i Confratelli, determinando i criteri ai quali questi si dovranno attenere, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

2. In tale deliberazione dovranno essere indicati anche gli Enti del Terzo settore, o le altre organizzazioni di volontariato - scelti fra quelli di ispirazione cristiana ed a carattere locale che perseguono finalità analoghe a quelle dell'Arciconfraternita - ai quali dovranno essere devoluti i beni che residueranno dopo l'estinzione delle passività.

Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

1. Qualora la Misericordia dovesse per qualsiasi motivo recedere dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ovvero ne venisse esclusa, o fosse decisa la non appartenenza a tale Sodalizio, l'Arciconfraternita dovrebbe immediatamente cessare da qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie.

Articolo 47 - Norme di rinvio e transitorie

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Generale, nonché dagli eventuali Regolamenti particolari e dalle deliberazioni assunte dagli organi associativi, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive norme di attuazione, modificazioni e integrazioni, e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

2. I componenti del Magistrato, incluso il Provveditore, del Consiglio Generale, inclusi i Consiglieri straordinari, del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di Controllo, eletti o nominati prima dell'approvazione del presente Statuto, rimangono in carica fino alle loro naturali scadenze così come previste dall'art. 34.

Articolo 48 - Entrata in vigore

1. Le presenti norme statutarie sono state approvate dall'Assemblea Generale dell'Arciconfraternita con deliberazione del 16 ottobre 2020 secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 21 e seguenti dello Statuto tuttora vigente, ed entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo all'approvazione, da parte della Regione Toscana.

F.to ANDREA VALBONI

" RICCARDO COPPINI Notaio